



# **COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI**

## **Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 26.04.2018**

## **INDICE**

- Art. 1 – Finalità e soggetti beneficiari
- Art. 2 – Limiti oggettivi
- Art. 3 – Contributi per l'attività ordinaria e per l'attività "una tantum"
- Art. 4 – Istanze
- Art. 5 – Esame documentazione e assegnazione dei contributi
- Art. 6 – Erogazione dei contributi
- Art. 7 – Settori di intervento
- Art. 8 – Assistenza e sicurezza sociale
- Art. 9 – Attività sportive, ricreative e del tempo libero
- Art. 10 - Attività culturali ed educative
- Art. 11 - Sviluppo economico/turistico e tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali
- Art. 12 - Controlli e disciplina delle responsabilità
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 – Disposizioni finali

## **Articolo 1 - Finalità e soggetti beneficiari**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Villanuova sul Clisi nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi economici ad enti pubblici e soggetti privati, con esclusioni delle sponsorizzazioni, cioè di spese che presuppongono la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, al fine di promuoverne l'immagine. Quanto sopra in relazione al dettato dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. La contribuzione a sostegno di iniziative di soggetti terzi è ammissibile se la stessa ricade nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione e trova la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici del Comune.
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno due (2) mesi, la richiesta dell'intervento;
  - d) in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta dalla Giunta Comunale per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali;
  - e) con riferimento agli interventi a sostegno dello sport possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 90, comma 25, L. 289/2002 ed, in particolare, per i campionati sportivi solo le Associazioni Dilettantistiche;
  - f) la concessione dei contributi o delle altre provvidenze è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune anche per iniziative che si svolgono fuori dal Comune. Viceversa è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Villanuova sul Clisi solo se le iniziative vengono svolte nel Comune di Villanuova sul Clisi o sono realizzate altrove per consentire la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini di Villanuova sul Clisi.
4. Gli interventi finanziati dal Comune non possono essere concessi a favore di una singola persona, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.
5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.  
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

## **Articolo 2 - Limiti oggettivi**

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedura autonoma i seguenti casi:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;

- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali o concessori o ad accordi formalizzati con soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti o disciplinari che ne regolano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
- d) i contributi disposti da altri enti nei confronti di beneficiari diversi dal Comune mediante autonome procedure da essi stabilite, anche tramite trasferimento al Comune o i contributi erogati su delega della Regione Lombardia;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esiste una specifica autonoma disciplina normativa;
- f) sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti;

Requisito di accesso per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento: il richiedente deve garantire una quota minima di autofinanziamento dell'attività, dell'iniziativa, della manifestazione organizzata e realizzata, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui all'art. 3 comma 2.

In tal senso, nell'istanza deve essere evidenziato lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al Comune, al finanziamento di parte della spesa, indicandone la quota percentuale, nel rispetto della quota minima.

### **Articolo 3 – Contributi per l'attività ordinaria e per l'attività "una tantum"**

1. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale procede all'allocazione delle risorse che intende destinare ai contributi nei diversi settori di intervento (cultura, sport, turismo, servizi sociali, etc.).
2. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti possono presentare le loro richieste al Comune. Con tale deliberazione la Giunta Comunale propone la ripartizione delle risorse di bilancio disponibili per ciascun settore di intervento, suddividendole eventualmente tra risorse destinate ad attività ordinaria e risorse destinate ad attività "una tantum" che si esauriscono nell'annualità. La valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e per un importo non superiore al 90% della spesa ammessa.

La Giunta Comunale stabilisce altresì, con la deliberazione di cui sopra, criteri e limiti massimi per l'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi sia per l'attività ordinaria, sia per l'attività una tantum.

A seguito di tale deliberazione il servizio comunale competente pubblica un avviso/bando per la concessione dei contributi per l'attività ordinaria e per le attività "una tantum".

Le due tipologie di contributi non sono cumulabili in capo ad un medesimo soggetto.

3. I soggetti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati possono richiedere la concessione di un contributo finanziario "una tantum" quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, tali da garantire il perseguimento, in via sussidiaria, dei fini pubblicitari del Comune. L'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa o documentazione equipollente.

4. Se, dopo la scadenza indicata nell'avviso/bando di cui al comma 2 del presente articolo, vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore avviso/bando per la concessione di contributi.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono determinati i termini per il riparto e i termini per la concessione ed erogazione dei contributi se diversi da quelli ordinari stabiliti con il presente regolamento. La Giunta comunale può introdurre ulteriori criteri cui attenersi nell'esercizio finanziario di riferimento se ritenuti necessari per casistiche o valutazioni particolari.

#### **Articolo 4 – Istanze**

1. Le istanze per la concessioni di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati (A e B) al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dl Comune.
4. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 , n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

#### **Articolo 5 – Esame documentazione e assegnazione dei contributi**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente che provvede all'istruttoria. L'assegnazione dei punteggi avviene a cura di una Commissione composta da: Responsabile del Servizio, Responsabile Economico-finanziario, Istruttore Direttivo.
2. Il contributo ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. Il contributo concesso per qualsiasi scopo o finalità, non deve comunque garantire la copertura integrale delle spese dell'iniziativa cui si riferisce. Con la deliberazione di cui all'art. 3 comma 2 la Giunta stabilisce la percentuale massima di copertura dei costi dell'iniziativa che non potrà mai essere superiore al 90% delle spese ritenute ammissibili. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione dell'ammissibilità delle domande che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo finanziario un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri ed i limiti massimi indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione come previsto dall'art. 3 comma 2. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
3. Potranno essere prese in considerazione domande motivate in relazione ad esigenze sopravvenute ed iniziative non prevedibili, presentate fuori dai termini di cui agli

avvisi/bandi, per l'attribuzione di contributi economici sulla base di ulteriori eventuali disponibilità di bilancio o sulla base di disponibilità di bilancio residuali dopo l'espletamento e l'assegnazione dei contributi con avvisi/bandi.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali contribuisce il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. La Giunta Comunale tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, approva il piano di riparto delle stesse contenente l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta approva inoltre l'elenco dei soggetti e delle iniziative escluse dal piano. Se il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario ritenuti ammissibili per ogni settore di intervento oltrepassa i limiti delle risorse stanziare, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo soglia indicato nell'avviso/bando pubblico.
6. Nessun intervento può essere approvato dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di approvare l'ammissione o l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **Articolo 6 – Erogazione dei contributi**

1. Il servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, il provvedimento per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nel provvedimento sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.  
Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta IRES e per le modalità di pagamento (modello C). Dovrà essere attestata la regolarità degli adempimenti retributivi e previdenziali del soggetto beneficiario.  
La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
2. L'erogazione dei contributi finanziari per l'attività ordinaria avviene per intero entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
3. L'erogazione dei contributi finanziari per le attività "una tantum" avviene per il 50% entro 10 giorni dall'avvio della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, previa presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, corredato da copia di documenti giustificativi delle spese, forniti dall'ente o dal soggetto organizzatore.
4. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

## **Articolo 7 – Settori d'intervento**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di contributi economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a. Assistenza e sicurezza sociale.
  - b. Attività sportive, ricreative e del tempo libero.
  - c. Cultura ed educazione.
  - d. Sviluppo economico e turistico, tutela di valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

## **Articolo 8 – Assistenza e sicurezza sociale**

1. I contributi ai soggetti operanti nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati a:
- a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela del minore e dei giovani in età evolutiva;
  - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

## **Articolo 9 – Attività sportive, ricreative e del tempo libero**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie nonché attività ricreative e del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. La concessione a condizioni agevolare dell'uso degli impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del presente articolo, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, se necessario, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesso al Comune.

## **Articolo 10 – Attività culturali ed educative**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali, scientifiche, sociali e di pregio artistico che costituiscono rilevante interesse per la Comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre Comunità nazionali o straniere;
  - e) la concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la Comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

## **Articolo 11 – Sviluppo economico/turistico e tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di iniziative che si tengano sul territorio del Comune quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative che promuovono lo sviluppo della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico delle produzioni tipiche locali;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.  
Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

## **Articolo 12 – Controlli e disciplina delle responsabilità**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti richiedenti, comportino e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari



dagli stessi disposti e soggetti terzi per fornire di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o "una tantum" dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire, soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. La Giunta comunale, su segnalazione del Servizio competente che si avvarrà ai fini istruttori della Commissione di cui all'art.5, procede alla revoca della concessione del contributo nei seguenti casi:
  - mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica del programma delle attività tale da non corrispondere alle finalità pubblicistiche dell'Amministrazione comunale;
  - inadempimento degli obblighi di rendicontazione di cui al presente regolamento;
  - mancato rispetto della percentuale di autofinanziamento;
7. La Giunta comunale procede, sulla base dell'istruttoria del competente servizio, alla rideterminazione del contributo nella debita proporzione nei seguenti casi:
  - eccesso del contributo concesso rispetto alle spese rendicontabili;
  - disponibilità di ulteriori finanziamenti o entrate riferite all'iniziativa rispetto alla previsione.

### **Articolo 13 – Pubblicità**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengano realizzate con il concorso del Comune.
2. I soggetti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
4. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo del Comune per la durata prevista dalla legge e nel sito del Comune nella sezione "Amministrazione e trasparenza" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare assunta in materia.

